

Le principali novità



PAGAMENTI

Lo «Statuto del lavoro autonomo», che oggi dovrebbe trovare il via libera della Camera, prevede che sono abusive le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, o che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni (dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento), così come il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta. Il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno anche con un tentativo di conciliazione



MATERNITÀ

Il disegno di legge che prevede le tutele per il lavoro autonomo e la disciplina del “lavoro agile” dispone che le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’astensione dall’attività lavorativa. La durata del congedo parentale passa da 3 a 6 mesi, e si potrà fruire non solo entro il primo anno di vita del bambino, ma fino al terzo anno. Il tetto massimo del congedo resta sei mesi (fruibili complessivamente dai genitori - anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza)



MALATTIA

Con l’approvazione dello «Statuto del lavoro autonomo» verrà introdotta una disciplina di maggior favore per quanto riguarda gli eventi sanitari: in caso di malattia, infortunio (ma anche gravidanza), se si svolge un’attività continuativa per il committente, il rapporto di impiego non si estingue (senza diritto a corrispettivo) e può essere sospeso fino a 150 giorni (salvo il venir meno dell’interesse del “datore”). Non solo: se la malattia o l’infortunio è particolarmente grave, si può interrompere il versamento di contributi e premi fino a due anni (si restituiranno in rate mensili)



APPALTI

Le nuove regole contenute nel Ddl all’esame dell’Aula della Camera prevedono che le pubbliche amministrazioni possano promuovere la partecipazione degli autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca. I lavoratori autonomi sono equiparati alle Pmi per l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui Fondi strutturali europei. Per partecipare ai bandi i professionisti possono costituire reti, consorzi stabili, associazioni temporanee professionali



FORMAZIONE

Arriva un netto cambio delle regole in tema di formazione, soprattutto per quanto riguarda i costi: sono totalmente deducibili (nel limite annuo di 10mila euro) le spese sostenute per iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi. Deducibilità totale (nel limite annuo di 5mila euro) di spese per servizi di certificazione delle competenze, orientamento, sostegno all’autoimprenditorialità. Integralmente deducibili i costi per l’assicurazione per la garanzia dal mancato pagamento



INVENZIONI

Il Ddl conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti originali e alle invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto (si fa salva la sola ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo venga compensata). Si estende quindi al professionista una disciplina già prevista nell’ordinamento per il lavoratore dipendente (legge sul diritto d’autore). Agli autonomi, in quanto compatibile, si estende anche la disciplina di tutela dell’abuso di dipendenza economica



DELEGHE

Il governo è delegato a individuare “gli atti pubblici” (come certificazioni, asseverazioni, autentiche ecc.) da devolvere alle professioni ordinistiche, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà); a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali quando sono simili ad abitazioni e a consentire alle Casse di previdenza di attivare anche altre nuove “prestazioni sociali” con particolare attenzione agli iscritti colpiti da gravi patologie oncologiche



SMART WORKING

Per la prima volta arriva una definizione normativa del lavoro agile: lo smart working si configura come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (non è quindi una nuova tipologia contrattuale) stabilita mediante accordo tra le parti, caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici, eseguito in parte all’interno dell’azienda in parte all’esterno. Si prevede che l’accordo scritto tra impresa e lavoratore dovrà disciplinare tra l’altro i tempi di riposo (il cosiddetto diritto alla disconnessione)



CONTRATTAZIONE

Sempre in tema di smart working, una modifica introdotta dalla commissione Lavoro della Camera chiarisce che il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore in modalità agile non dovrà essere inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’impresa in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81 del 2015 (vale a dire, non solo nazionali, ma anche aziendali). Al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze



DIS-COLL

Grazie a un’altra modifica apportata in commissione Lavoro della Camera, il provvedimento dispone che da luglio la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto, diventa strutturale, ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51 per cento. È affidata invece a una delega ad hoc l’ampliamento delle tutele di malattia e maternità anche ai “non ordinisti” (vale a dire gli iscritti alla gestione separata Inps)